

Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — Oracle America/UAMI — Aava Mobile (AAVA MOBILE)

(Causa T-554/12)

(2013/C 63/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oracle America, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aava Mobile Oy (Oulu, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nel procedimento R 1205/2011-2, del 9 ottobre 2012;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AAVA MOBILE», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8 715 385

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 6 551 626 per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — Royalton Overseas/UAMI — SC Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Causa T-556/12)

(2013/C 63/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: avv. C. Năstase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SC Romarose Invest Srl (Bucarest, Romania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 ottobre 2012 e comunicata il 22 ottobre 2012, nel procedimento n. R 2535/2011-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «KAISERHOFF», per prodotti delle classi 8 e 21 — registrazione di marchio comunitario n. 9 242 066

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione rumena di marchio n. 110 809 del marchio denominativo «KAISERHOFF», per prodotti delle classi 11, 21 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione della regola 50, suffragata dalla regola 20, paragrafo 7, del regolamento n. 2868/95, e degli articoli 76, paragrafo 1, e 42 paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — RiskMetrics Solutions/UAMI (RISKMANAGER)

(Causa T-557/12)

(2013/C 63/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RiskMetrics Solutions LLC (New York, Stati Uniti) (rappresentante: I. De Freitas, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella sua interezza in modo che la domanda di marchio comunitario n. 9 446 881 sia accolta e si proceda alla sua registrazione;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente.